

6298



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice dott. Vincenzo Selmi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 25122 del ruolo generale per l'anno 2011
trattenuta in decisione all'udienza del 5.4.2012 e vertente

TRA

DIRPUBBLICA – FEDERAZIONE DEI FUNZIONARI, DELLE ELEVATE
PROFESSIONALITA', DEI PROFESSIONISTI E DEI DIRIGENTI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DELLE AGENZIE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procure in calce al ricorso,
dall'Avv. Carmine Medici ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma,
via Conca d'Oro n. 285;

RICORRENTE

E

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e
difeso dai dott.ri Andrea Salbitano, Annalisa Capobianco e Salvatore Aprile, funzionari in
servizio presso l'amministrazione convenuta e domiciliata in Roma, via del Giorgione n.
159 presso la Direzione Generale del Personale.

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 7.7.2011 e ritualmente notificato i ricorrenti indicati in
epigrafe convenivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate al fine di fare accertare e
dichiarare la natura antisindacale della condotta tenuta da quest'ultima con condanna
della stessa a non ostacolare l'esercizio del diritto sindacale di assemblea da parte delle
componenti delle rappresentanze sindacali unitarie dell'associazione ricorrente.

Deducevano, a fondamento del ricorso, l'illegittimità della condotta
dell'amministrazione convenuta nel non autorizzare l'assemblea del personale da tenersi
presso gli uffici centrali dell'agenzia per il giorno 4.7.2011, richiesta da un singolo

delegato RSU eletto nella lista della federazione ricorrente (oltre che da altro delegato RSU eletto nella lista COBAS pubblico impiego).

L'associazione ricorrente sosteneva in particolare il contrasto di tale determinazione con quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del C.C.N.Q. del 7.8.1998, disposizione che affermava essere prevalente, stante la sua evidente collocazione su di un superiore livello di contrattazione collettiva, rispetto al contrario disposto dell'art. 12 del C.C.N.L. Comparto Agenzie Fiscali 2002-2005 (il quale stabiliva invece la possibilità di convocare assemblee riguardanti la generalità dei dipendenti o gruppi di essi solo dalla RSU nel suo complesso e non dei singoli componenti di essa).

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto sostenendo in particolare, in base alla disciplina negoziale stabilita dagli accordi collettivi in virtù del richiamo ad essa operato dal dettato normativo di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001, che il diritto alla indizione delle assemblee doveva essere attribuito alla RSU unitariamente intesa e non ai singoli suoi componenti.

In via pregiudiziale eccepiva la carenza di legittimazione processuale attiva dell'associazione ricorrente, legittimazione che sosteneva, in particolare, essere attribuibile al singolo componente della RSU che aveva chiesto l'indizione dell'assemblea oggetto di controversia, in quanto riferibile ad un interesse proprio di quest'ultimo e non dell'intera categoria rappresentata dall'associazione sindacale ricorrente.

La causa veniva istruita documentalmente.

Entrambe le parti depositavano note autorizzate.

All'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza contestuale.

Deve innanzitutto essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'azione esercitata dalla associazione ricorrente per carenza di legittimazione a ricorrere.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione resistente la legittimazione di un singolo suo componente a richiedere, quale componente della RSU, l'indizione di un'assemblea sindacale deve considerarsi rientrante, in ragione della sua valenza generale (in quanto attinente all'ampiezza delle facoltà attribuibili agli eletti nella propria lista, soggetti che devono reputarsi necessario strumento di realizzazione e tutela degli interessi tutelati dall'associazione), nella sfera degli interessi collettivi propri dell'intera associazione sindacale e non solo del singolo componente di essa con conseguente attribuibilità alla federazione stessa di un rilevante interesse giuridico a farli valere mediante azione ordinaria, quale quella oggetto del presente giudizio (non possono ritenersi applicabili al presente caso di specie i principi affermati dalla giurisprudenza

invocata dall'amministrazione resistente, principi affermati con riferimento a controversie aventi ad oggetto interessi propri non di una intera categoria ma personali di suoi singoli componenti, evenienza che non si ritiene verificata nel presente caso di specie).

L'azione pur ammissibile è però comunque infondata.

Oggetto del contendere risulta essere il diritto del singolo componente della RSU a richiedere l'indizione di un'assemblea sindacale sul luogo di lavoro, richiesta pacificamente avanzata dal singolo componente di essa Muro Gaetano (eletto nella lista della Federazione Dirpublica) in data 28.6.2011 e rifiutata dall'amministrazione resistente in data 1.7.2011 in quanto non richiesta unitariamente dalla intera RSU.

Non può in particolare ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dall'associazione ricorrente, che tale richiesta possa trovare fondamento nell'art. 2, comma 2, CCNQ del 7.8.1998, ove dispone che le "assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell'art. 10" dello stesso CCNQ (articolo quest'ultimo che a sua volta, al primo comma, individua i dirigenti sindacali che, ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998 hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all'art. 9 dello stesso CCNQ per l'espletamento del loro mandato, ricomprendendo tra di essi anche "i componenti delle RSU").

Ritiene il Tribunale di aderire ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di impiego pubblico, rappresentanze sindacali e diritto di indire assemblee dei lavoratori, non trovano sempre applicazione le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 in quanto le norme raccolte nel D.Lgs. 3 febbraio 1993, 29 (e ora nel D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) rivestono carattere di specialità sotto diversi profili rispetto al modello dello Statuto dei lavoratori, al quale pure sono ispirate nel riprendere le forme di tutela delle libertà e dell'attività sindacale, dando luogo ad un sistema a sé stante.

Ne consegue che l'art. 2, secondo comma, del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, e delle altre prerogative sindacali, per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni stipulato il 7.8.1998, in relazione a quanto stabilito dall'art. 10 dello stesso contratto e dagli artt. 5 e 8 dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale

stipulato in pari data, si interpreta nel senso che il diritto di indire assemblee dei dipendenti spetta alla RSU quale organismo elettivo unitariamente inteso e a struttura collegiale, che assume ogni decisione secondo il regolamento eventualmente adottato o, in mancanza, a maggioranza dei componenti e non per volontà dei singoli componenti della stessa RSU (in tal senso Cass. n. 3072 del 16/02/2005).

Osserva in particolare la S.C. che non può reputarsi decisivo in proposito il complessivo tenore letterale del combinato disposto degli artt. 2 e 10 CCNQ (in particolare il riferimento operato da quest'ultimo ai "componenti delle RSU").

Ciò non solo perchè, il comma 3 dello stesso articolo, nella parte in cui identifica i destinatari delle comunicazioni circa lo spostamento della data dell'assemblea esclusivamente nelle "rappresentanze sindacali promotrici", farebbe propendere per la lettura opposta ma soprattutto alla luce di quanto disposto dagli artt. 5 e 8 dell'accordo collettivo quadro del 1998, i quali prevedono il subentro delle RSU alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti "nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti" (art. 5, commi 1 e 4) e prevedono altresì che le decisioni relative all'attività della RSU siano assunte a maggioranza dei componenti (art. 8).

Alla stregua del complessivo disposto di tali articoli risulta infatti evidente che alle RSU debba attribuirsi "la veste di soggetto unitario di natura elettiva che rappresenta i lavoratori, restando escluso qualunque riferimento ai singoli componenti della stessa o alle organizzazioni sindacali nelle cui liste sono stati eletti. Se la RSU assume le proprie decisioni a maggioranza, la posizione del singolo componente rileva solo all'interno della stessa, ma non all'esterno ove la RSU opera, appunto, come soggetto unitario" mentre "non va confusa la titolarità delle prerogative, che è esclusiva delle RSU e delle organizzazioni sindacali rappresentative, con le persone fisiche per le quali possono, appunto, venire richieste" (cfr. Cass. n. 3072/2005 in parte motiva).

L'impossibilità per il singolo componente della RSU di indire l'assemblea trova del resto conferma in quanto previsto dall'art. 12 del CCNL Comparto Agenzie fiscali 2002-2005 (disposizione menzionata dalla stessa ricorrente) ove prevede che "le assemblee che riguardino la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro...dalla RSU nel suo complesso e non da singole componenti..." senza che, alla stregua delle considerazioni che precedono, possano ravvisarsi motivi di contrasto con quanto disposto dal CCNQ del 7.8.1998.

Alla stregua di tali assorbenti motivazioni il ricorso dovrà essere respinto in quanto infondato.

La oggettiva difficoltà interpretativa della disposizione contrattuale invocata dalla ricorrente a fondamento del ricorso (in particolare in ragione del suo tenore letterale) unitamente all'esistenza di precedenti di merito di contenuto contrastante giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.


P. Q. M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Roma il 5.4.2012

Il Giudice
dott. Vincenzo Selmi



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Deposito in Cancelleria



Roma, il

05 APR. 2012

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Deposito in Cancelleria

